



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 17012

Torino, 6 giugno 2017

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale inerente l'incontro svoltosi il 27.5.2017 a Gottasecca tra Gottasecca e Neivese (serie C2) ed il relativo supplemento;
- Rilevato in fatto che i) il tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) al termine della gara ha pronunciato minacce ed insulti nei confronti di un giocatore della squadra avversaria; ii) quindi il giocatore MARENCO Stefano (Neivese) ha aggredito il medesimo giocatore avversario, afferrandolo e sbattendolo violentemente contro il muro; iii) il tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) ed il giocatore MARENCO Stefano (Neivese), successivamente, hanno rivolto all'Arbitro espressioni gravemente minacciose;
- Considerato in diritto che 1) la condotta del tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) ora indicata sub i) e iii) è sanzionata dall'art. 19.2 lett. a-c-f) Reg. Fed. di Giustizia; 2) la condotta del giocatore MARENCO Stefano (Neivese) ora indicata sub ii) e iii) è sanzionata dall'art. 19.2 lett. a-b-c-f) Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al tesserato MARENCO Vincenzo (Neivese) la squalifica per quattro gare di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 222; contestata la recidiva rispetto alla sanzione n. 10 del 30.5.2017, applica a questo titolo l'aumento della metà ex art. 24 comma 2 lett. a-b Reg. Fed. di Giustizia ed irroga la complessiva squalifica per sei gare di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 333; infligge al giocatore MARENCO Stefano (Neivese) la squalifica per quattro gare di campionato e la sanzione pecuniaria di Euro 222.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino